



TRIBUNALE DI BERGAMO

Sez. monocratica del lavoro

VERBALE EX ART. 429 C.P.C.

UDIENZA DEL 19 ottobre 2017 avanti al Giudice, [REDACTED]
[REDACTED], nella causa iscritta al N. 1986/16 R.G.
e promossa da

Fortunato Vittorio

(Avv. [REDACTED])

CONTRO

Comune di [REDACTED]

(contumace)

Sono comparsi: l' [REDACTED] in sostituzione [REDACTED]
[REDACTED] per la parte ricorrente come da delega che deposita.

L'avv. [REDACTED] discute la causa riportandosi alle deduzioni in atti e richiama altresì il parere della Corte dei Conti sez. Lombardia 19.7.2010, nonché sentenza della sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna del 26.4.2017, che esibisce.

Repubblica Italiana

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c., udite le conclusioni della parte, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente di cui dà pubblica lettura

SENTENZA

nel nome del popolo italiano



PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;

PARTE RESISTENTE: contumace;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso regolarmente notificato Fortunato Vittorio conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, il Comune di [REDACTED] [REDACTED] per sentirlo condannare al rimborso delle spese sostenute per la difesa nel procedimento penale r.g. 1336/13 nella misura di € [REDACTED].

A fondamento di tale pretesa il ricorrente, premesso di essere stato Segretario Comunale presso il Comune di [REDACTED] dall'[REDACTED], deduceva di essere stato imputato del reato di cui agli artt. 110 e 323 c.p. nel procedimento iscritto al n. 1336/13 r.g..

Il Fortunato, nel chiarire che tale procedimento si era concluso con sentenza di assoluzione con formula piena, divenuta irrevocabile il 5.2.2016, agiva in questa sede per conseguire, ai sensi dell'art. 28 CCNL enti locali, il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa nell'ambito di tale giudizio, pari a complessivi € [REDACTED]. Rassegnava le sopra precisate conclusioni.

Il Comune di [REDACTED] benché regolarmente citato, non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace.

La causa, istruita solo documentalmente, all'udienza odierna veniva decisa come da sentenza di cui veniva data pubblica lettura.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso può essere accolto.

Il ricorrente, nella sua qualità di Segretario Comunale, all'epoca dei fatti in forza presso il Comune di [REDACTED], è stato imputato del reato di cui agli artt. 110 e 323 c.p. nel procedimento iscritto al n. 1336/13 r.g. perché "in concorso con altri, e nella qualità di presidente della commissione di concorso relativo alla selezione per titoli ed esami per l'assunzione a tempo determinato parziale (...), di n.1 lavoratore a copertura del posto di "funzionario tecnico" (...) attribuendo a [REDACTED] un punteggio sproporzionato rispetto ai suoi titoli (...) procuravano a [REDACTED] un ingiusto vantaggio patrimoniale consistente nella vittoria del predetto concorso (...)", nonché perché, sempre in concorso con altri e nella qualità di segretario comunale e direttore generale, "ometteva di recuperare (...) le somme relative alle prestazioni non eseguite da [REDACTED] per sua stessa ammissione" (v. doc. 2 fasc. ricorrente).

Con sentenza del 10.12.2015 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo ha assolto il Fortunato dal reato ascrittogli con formula piena, per insussistenza del fatto (v. doc. 2 fasc. ricorrente).

Tale sentenza è divenuta irrevocabile il 5.2.2016 ed il ricorrente ha quindi chiesto al Comune il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa nell'ambito del presente procedimento (v. doc. 2-3 fasc. ricorrente).

L'art. 28, primo comma, CCNL enti locali stabilisce che "l'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità



civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento".

Il Comune di [REDACTED] ha opposto alla richiesta del Fortunato solo due circostanze: il fatto che il legale sia stato scelto dall'imputato in totale autonomia e la sussistenza di un conflitto di interessi, rappresentato dalla vertenza n. 2011/0649 pendente di fronte alla procura Reginale della Lombardi per la Corte dei Conti per i fatti oggetto del procedimento penale (v. doc. 6 fasc. ricorrente).

Per quanto attiene al primo aspetto, a fronte di un orientamento del Consiglio di Stato incline a negare il rimborso qualora la nomina del difensore non sia stata concordata con l'amministrazione (sent. 552/07), pronunce più recenti ammettono il rimborso ex post (v. Corte dei Conti, sezione Veneto, n. 245/2012).

Si è chiarito che in questo caso la spesa deve "essere comunque rispondente a parametri di obiettiva congruità" ed inoltre "lo stesso principio di civiltà giuridica di cui all'art. 51 della Costituzione, che fonda il diritto al rimborso delle spese legali, porta a sostenerne l'ammissibilità anche del rimborso ex post delle spese eventualmente sostenute in maniera autonoma dal dipendente prosciolto. Tuttavia, in questo caso, l'amministrazione di appartenenza dovrà verificare, all'esito del procedimento (in questo senso "ex post"), che non sussista un conflitto



di interessi tra l'attività istituzionale dell'ente e la condotta del lavoratore" (così, in motivazione, Corte dei Conti, sezione Veneto, n. 245/2012, che ha richiamato una consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui l'ente è tenuto a rimborsare le spese legali effettivamente sostenute dal dipendente nel giudizio poiché il principio del diritto alla difesa non può subire alcuna limitazione, sempre a condizione che il giudizio si sia concluso con una sentenza favorevole all'amministratore locale" e come tale "diritto al rimborso delle spese sostenute in un giudizio penale ... non può essere escluso dalla circostanza che il Comune non abbia previamente espresso il proprio assenso nella scelta del difensore da parte dell'interessato, (T.A.R. Veneto n. 1505 del 5 ottobre 1999 e T.A.R. Veneto n. 1505 del 5 ottobre 1999).

Pertanto, una volta accertata l'insussistenza di conflitto di interessi, "ciò che può essere oggetto di contestazione da parte dell'amministrazione comunale riguarda, quindi, non tanto la sussistenza del diritto al rimborso, nella ricorrenza dei presupposti previsti dalla legge e come specificati dalla giurisprudenza, quanto piuttosto la misura del rimborso. Nella sopracitata deliberazione, questa Sezione ha ribadito infatti la natura indennitaria e non risarcitoria del credito in questione. Questo comporterebbe <<l'obbligo di reintegrare il patrimonio del dipendente mediante una prestazione equivalente e non già di eseguire una prestazione pecuniaria determinata nel suo ammontare ab origine>> (così, in motivazione, Corte dei Conti, sezione Veneto, n. 245/2012).

In relazione all'aspetto del conflitto di interessi va evidenziato come il ricorrente sia stato assolto con formula



piena, per insussistenza del fatto, in relazione a tutte le imputazioni (v. doc. 2 fasc. ricorrente).

In particolare, quanto all'approvazione della delibera di giunta comunale n. 56/09, il Tribunale di Bergamo ha evidenziato come questa si sia limitata a "fotografare la tipologia e l'orario di lavoro che legava l' [REDACTED] al Comune, sulla base di deliberazioni precedenti" e si è trattato dunque di una "ricognizione di un'attività pregressa che ha poi trovato conferma anche nella pronuncia della Corte d'Appello di Brescia" n. 467/11 resa nell'ambito del giudizio giuslavoristico tra [REDACTED] (v. doc. 2 e 9 fasc. ricorrente).

Per quanto concerne, invece, l'imputazione relativa all'aver favorito il [REDACTED] nell'ambito della procedura concorsuale diretta all'assunzione di un funzionario tecnico cat. D, il Tribunale di Bergamo ha escluso la sussistenza del fatto contestato, ritenendo corretto il punteggio attribuito al [REDACTED] ed evidenziando che comunque, in caso contrario, l'esito del concorso sarebbe stato in ogni caso favorevole al [REDACTED] "che avrebbe comunque ottenuto un punteggio più alti rispetto alla seconda professionista classificata" (v. doc. 2 fasc. ricorrente).

Infine, quanto all'imputazione relativa all'omesso recupero delle somme relative alle prestazioni non eseguite dal [REDACTED] procurandogli così un ingiusto vantaggio patrimoniale consistente nella possibilità di trattenere gli importi non dovuti per circa € [REDACTED], il Tribunale di Bergamo ha evidenziato, coerentemente con quanto già affermato dalla Corte d'Appello di Brescia, la mancanza di elementi per affermare con certezza che il [REDACTED] lavorasse



per il Comune 16 ore settimanali, anziché 30, escludendo così l'ipotesi della truffa (v. doc. 2 fasc. ricorrente).

Tali circostanze, analiticamente trattate nella sentenza penale n. 1137/15, ormai divenuta irrevocabile, portano ad escludere la sussistenza di un conflitto di interessi, nonostante la pendenza dalla vertenza n. 2011/0649 di fronte alla procura Regionale della Lombardia per la Corte dei Conti.

E' evidente che nell'ambito di tale vertenza l'aspetto di maggior rilievo è quello relativo alle retribuzioni percepite dal [REDACTED] e ritenute non dovute dall'amministrazione per circa € [REDACTED]

Tuttavia, come evidenziato, già la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 467/11, resa nell'ambito del giudizio giuslavoristico instaurato dal [REDACTED] verso il Comune (in cui quest'ultimo aveva svolto domanda riconvenzionale per la restituzione delle somme percepite oltre il dovuto ove fosse stato accertato che la prestazione era stata resa per un tempo inferiore a quello di 30 ore settimanali), ha ritenuto impossibile determinare l'impegno lavorativo del [REDACTED] in sole 16 ore, non ravvisando quindi alcuna ragione per ritenere che costui avesse lucrato un indebito compenso (v. doc. 9 fasc. ricorrente).

Vi sono dunque ben due pronunce, entrambe divenute irrevocabili, che hanno escluso, anche sulla base degli elementi offerti dallo stesso Comune, un'indebita percezione di somme da parte del [REDACTED] il che porta ragionevolmente a ritenere che il procedimento pendente di fronte alla procura Regionale della Lombardia per la Corte dei Conti, di cui il Comune, non costituendosi, non ha dato alcuna contezza, possa avere il medesimo esito.



Ciò porta allora ad escludere la sussistenza del conflitto di interessi, rimanendo da valutare solo la congruità delle spese sostenute per la difesa.

Queste, valutate per ciascuna fase (indagini preliminari e fase GIP/GUP), nonché per le diverse imputazioni, risultano assolutamente congrue rispetto ai parametri di cui al DM 55/14.

In definitiva, il ricorso può essere accolto ed il Comune di [REDACTED] va condannato al pagamento, nei confronti del ricorrente, della somma di € [REDACTED] oltre interessi legali dalla data della richiesta al saldo.

Le spese legali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1986/16 R.G.

- 1) Condanna il Comune di [REDACTED], in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, nei confronti di Fortunato Vittorio, della somma di € [REDACTED] oltre interessi legali dalla data della richiesta al saldo;
- 2) Condanna il Comune di [REDACTED], in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, nei confronti di Fortunato Vittorio, delle spese di lite, che liquida in complessivi € [REDACTED] per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.

Bergamo, 19 ottobre 2017

Il Giudice del Lavoro

[REDACTED]

